

B4

UNITÀ

1 2 3 4

I programmi di spesa

B4.2

La spesa per le pensioni

B4.3

Gli ammortizzatori sociali

B4.5

La spesa per l'assistenza

B4.2 La spesa per le pensioni

La Legge di Stabilità 2015:

- **Introduce modifiche all'art. 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011 n° 214** (noto come **riforma delle pensioni Fornero** dal ministro che l'ha elaborata): prevede per i lavoratori senza requisito anagrafico (62 anni) ma con requisito contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 2017, che decidono di andare in pensione anticipata, la cancellazione delle penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero 2011, quali la decurtazione dell'assegno dell'1% per ogni anno prima dei 62 anni, e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un'età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
- Corregge, inoltre, un'anomalia della Riforma Fornero sulle cosiddette "pensioni d'oro" che consentiva di restare al lavoro oltre i 70 o 75 anni, calcolando gli anni precedenti al 2012 con il retributivo e quelli dal 2012 in poi con il contributivo pieno: il meccanismo portava ad assegni pensionistici più alti di quelli che risultano dal sistema retributivo. Il Governo ha quindi deciso di modificare il testo, mettendo un **tetto** alle pensioni d'oro, con un emendamento che stabilisce che in ogni caso l'assegno non può superare quel che spetterebbe con il contributivo (cioè l'80% dell'ultimo stipendio). In questo modo, nei casi in cui il calcolo misto diventi più conveniente, si limita l'ammontare dell'assegno. Questo, nello spirito della Riforma Fornero, che ha previsto il passaggio definitivo al contributivo per tutti con l'obiettivo di rendere più sostenibile il sistema previdenziale, comportando sacrifici per gran parte dei lavoratori.
- Pone in pagamento il giorno 10 di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancario, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL. Il pagamento è unico, ove non esistano cause ostative nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
- Riduce, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, lo stanziamento degli oneri per benefici contributivi consistenti nell'accesso anticipato alla pensione rispetto alle norme ordinarie (riduzione prevista di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015).
- Applica alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcuno sbarramento. Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni

ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell'invalido, non presenti al momento dell'evento, nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

B4.3 Gli ammortizzatori sociali

Fondo riforma mercato del lavoro: con 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e con 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e per gli anni a seguire, vengono finanziati dalla **Legge di Stabilità 2015**:

- a) la riforma degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- b) la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive;
- c) il riordino dell'attività ispettiva;
- d) la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- e) gli oneri volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La riforma degli ammortizzatori sociali

La NASPI

Il 24 dicembre 2014 il **Consiglio dei Ministri** ha approvato **due decreti attuativi del Jobs Act**, la Legge delega di riforma del lavoro, approvata in via definitiva dal Senato il 3/12/2014 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2014, quali:

- a) il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- b) la riforma degli **ammortizzatori sociali**.

Riguardo al punto b) il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha approvato in via definitiva il d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Il Titolo 1 disciplina la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) che sostituisce l'ASPI e la mini-ASPI, entrambe introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro elaborata dal ministro Fornero).



Percepiranno la **NASPI** tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a tempo indeterminato del pubblico impiego e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione. Oltre a tutti i casi di licenziamento è riconosciuta anche a chi si **dimette per giusta causa** e nelle **risoluzioni consensuali** di rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all'articolo 7 della legge 604/1966, come modificato

Huza, Shutterstock.

dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 92/2012).

Altri requisiti per l'accesso alla NASPI:

- il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione, cioè privo di lavoro immediatamente disponibile alla ricerca di un'attività lavorativa;
- il lavoratore deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione;
- il lavoratore deve far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La durata della NASPI è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

La NASPI, determinata secondo particolari criteri, non può tuttavia superare nel 2015 l'importo di 1.300 euro mensili rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente e subirà una decurtazione del 3% al mese dell'assegno a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L'indennità è pagata mensilmente e, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1.1.2017, la NASPI non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane. La domanda di NASPI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASPI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

La NASPI viene erogata fino a quando permane lo stato di disoccupazione ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Se il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce la NASPI, instaura un **rapporto di lavoro subordinato** di durata superiore a 6 mesi con un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale **decade** dalla prestazione. Se il nuovo rapporto di lavoro subordinato ha durata inferiore ai 6 mesi, e il reddito annuo presunto è superiore al minimo escluso da imposizione fiscale, l'assegno previsto dalla NASPI viene **sospeso** d'ufficio dal momento dell'avvio del nuovo rapporto di lavoro e per tutta la durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi; mentre se il reddito annuo presunto è inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale si applica una **riduzione** dell'assegno NASPI dell'80% del reddito previsto, a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

Se infine intraprende **un'attività autonoma** dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione percepirà un'indennità ridotta di un importo pari all'80% del reddito che prevede di trarne.

Il beneficiario del sussidio ASPI, se vuole conservare tale prestazione, dovrà comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto, le generalità del nuovo datore di lavoro o dell'utilizzatore (nel caso in cui il beneficiario venga impiegato con contratto di somministrazione) specificando che quest'ultimo è diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la NASPI e non ha un qualche collegamento (o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) con il datore di lavoro precedente.

Come per l'ASPI, è previsto che il lavoratore possa chiedere l'anticipazione del sussidio in un'unica soluzione allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all'INPS entro 30 giorni

dall'avvio della nuova attività. Se poi instaura un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l'anticipazione ottenuta.

Cause di decadenza dall'indennità NASPI:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all'INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASPI invece dell'assegno di invalidità, ma non cumularli);
- violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento.

La NASPI dà diritto alla contribuzione figurativa, rapportata alla retribuzione, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso. I contributi figurativi sono contributi "fittizi", cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati sul conto assicurativo del lavoratore per tutelare lo stesso nei periodi in cui, verificandosi una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, è venuto meno il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro e quindi la copertura assicurativa del lavoratore ai fini pensionistici. La NASPI è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Oltre alla NASPI, nel decreto attuativo prendono forma per l'anno 2015 due ulteriori ammortizzatori sociali, la **DIS-COLL** (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) e l'**ASDI** (Assegno di disoccupazione).

La DIS-COLL

In attesa dell'esercizio delle altre deleghe previste dalla Riforma del Lavoro, che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, ai co.co.co. (lavoratori con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa) e ai co.co.pro. (lavoratori con Contratto di Collaborazione a Progetto) iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un'indennità mensile chiamata DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto), una misura varata in via sperimentale per il 2015. Ulteriori requisiti per accedervi sono:

- stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del d.lgs. 181/2000;
- almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento;
- nell'anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. La DIS-COLL è pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1.195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore a tale cifra, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementato del 25% della differenza fra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'assegno 2015, come per la NASPI, non può superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro. La DIS-COLL si riduce del 3%

ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ed è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi e **non** prevede contributi figurativi. La domanda va presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro e spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. È sospesa d'ufficio in caso di impiego subordinato di durata non superiore a 5 giorni, mentre se il contratto di lavoro subordinato è di durata superiore a 5 giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL.

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario **decade** dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è **ridotta** di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

L'ASDI - Trattamento di disoccupazione

Quando finisce la NASPI, i lavoratori che non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) hanno diritto a un ulteriore sussidio, l'ASDI (Assegno di disoccupazione), introdotto in via sperimentale per l'anno 2015 e che partirà dal 1° maggio 2015. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. In seguito, sarà valutata l'estensione della misura. Il sussidio dura al massimo sei mesi, è pari al 75% dell'ultima NASPI percepita e comunque non superiore all'ammontare dell'assegno sociale e viene aumentato a seconda dei carichi familiari. Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a determinati criteri stabiliti nel decreto legislativo in oggetto. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Contratto di ricollocazione

Il **Fondo per le politiche attive del lavoro** istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto 14 novembre 2014 (ai sensi della legge n. 147/2013 - Legge

di Stabilità 2014), è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di finanziamento dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilito dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma Fornero). Pertanto le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione accedendo a tale fondo.

Con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento), il lavoratore licenziato riceve l'**indennità di disoccupazione** prevista dalla legge, cioè la **NASPI**, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e **reinserimento professionale (outplacement)**, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale **un contributo in denaro (voucher)** che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso **un'agenzia di lavoro** privata. La scelta dell'agenzia spetta allo stesso lavoratore, che dunque sarà incentivato a scegliere quella che ritiene migliore o che meglio risponde alle sue esigenze. L'unica condizione da rispettare è che si tratti di un **ente e di una società accreditati** presso la stessa Regione. Il dovere del lavoratore licenziato è quello di mettersi a disposizione e di cooperare attivamente con l'operatore accreditato nelle iniziative che via via saranno da esso predisposte. Il voucher potrà, infine, essere incassato dall'operatore accreditato solo a "risultato ottenuto" in funzione del grado di difficoltà di inserimento del lavoratore e della tipologia contrattuale attivata. **Il contratto di ricollocazione prevede, pertanto, un articolato intreccio di diritti e correlativi obblighi tra operatore e lavoratore.**

Contratti di solidarietà

Il contratto di solidarietà è un **ammortizzatore sociale** in cui il rapporto di lavoro non viene totalmente sospeso ma è oggetto di una rimodulazione dell'orario al fine: a) di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale b) favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione). Le ore non lavorate sono coperte da un'integrazione al reddito da parte dell'INPS per le quote di retribuzione.

Il **decreto Milleproroghe 2015** (d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2015, n. 11), ha recepito un emendamento che prevede dal 2015 il ritorno al 70% dell'integrazione salariale nei contratti di solidarietà.

Il ripristino per tutto il 2015 del contributo nella misura del 70% per i contratti in essere verrà finanziato con 50 milioni di euro di risorse recuperate dal **fondo sociale per l'occupazione e la formazione**.

Altri provvedimenti della Legge di Stabilità 2015 riguardanti il rapporto di lavoro

- **Finanziamento delle assunzioni dalla lista della "piccola mobilità" effettuate entro il 31 dicembre 2012:** in caso di assunzione fino al 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (c.d. piccola mobilità) si applicano sgravi contributivi consistenti pari, in generale, al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (entro il limite massimo di 35.550.000 euro).
- **Esonero contributivo per le nuove assunzioni:** i datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 assumono lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto

a un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL. Queste le condizioni:

1. sono esclusi i datori di lavoro domestici;
 2. non si applica al contratto di apprendistato;
 3. sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
 4. sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona.
 5. l'assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l'impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine.
- **Cancellazione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990:** a far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato (comma 121) l'incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari di un uguale periodo. Il Legislatore assicura il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.
 - **Lavoratori operanti nelle imprese che rimuovono amianto:** i commi 116 e 117 della Legge di Stabilità estendono la platea ai lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali.
 - **Regolare funzionamento dei Centri per l'Impiego:** il Legislatore si propone di assicurare l'operatività dei Centri per l'Impiego in un momento in cui l'Ente Provincia è stato fortemente modificato, con perdita di competenze (legge n. 56/2014) ed è in corso l'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani". Il decreto delegato postulato dalla legge n. 183/2014, che dovrebbe portare alla costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione (ANO), va approvato entro sei mesi. Le Province e le città metropolitane possono erogare le retribuzioni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e possono prorogare i contratti a termine e quelli di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi finanziati dagli stessi, a condizione che continuino ad esercitare le attività proprie dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Ministero del Lavoro può concedere anticipazioni per un massimo di 60 milioni di euro tratti dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo.
 - **Lavoratori socialmente utili (Lsu):** stanziamento pari a 100 milioni di euro annui a partire dal 2015.
 - **Pubblico impiego:** blocco dei contratti pubblici per tutto il 2015.
 - **Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero:** il Legislatore interviene con l'allungamento dei periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue (d.l. n. 78/2010, art. 44, co. 1 e 3): ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Inoltre, quanto precede (unitamente

alla norma che specifica che gli emolumenti netti non concorrono a formare il valore della produzione netta dell'IRAP) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (e non più due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.



kurhan, Shutterstock.

B4.5 La spesa per l'assistenza

- **Fondo per le politiche sociali:** viene incrementato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
- **Potenziamento degli stanziamenti della Social Card,** strumento di aiuto solidale alle fasce sociali che versano in stato di bisogno: dal 2015 lo stanziamento dedicato alla Social Card (originariamente introdotta dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) aumenta di 250 milioni di euro.
- **Sla:** stanziamento pari a 400 milioni di euro (2015) e 250 milioni di euro (2016) in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
- **Attribuzione all'INAIL di competenze relative alle persone con disabilità da lavoro:** vengono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attraverso la realizzazione di progetti personalizzati miranti alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Quanto previsto è a carico dell'INAIL senza nuovi/maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Bonus "bebè":** la Legge di Stabilità 2015 introduce un "bonus bebè" per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, consistente nella erogazione di un importo annuo pari a 960 euro. Il bonus viene erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione. L'agevolazione è estesa anche ai figli di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia. L'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare del bambino, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE (così come stabilito dal d.p.c.m. n. 159/2013) non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno si raddoppia per i nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE inferiore a 7.000 euro annui. Le somme erogate a titolo di "bonus bebè" non incidono sul calcolo del reddito entro il quale spetta il diritto al bonus IRPEF di 80 euro. Il riferimento all'ISEE quale parametro di riferimento di accesso all'agevolazione, introdotto nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della norma, ha migliorato l'efficienza distributiva dell'agevolazione. In considerazione delle ingenti risorse destinate al finanziamento di questa misura, sarà opportuno un suo monitoraggio (a regime, si stima un costo per l'Erario di circa 1 miliardo di euro nel 2017).

- **Modifica dell'ISEE:** le informazioni comunicate all'Anagrafe tributaria riferite al valore medio di giacenza annuo di depositi e c/c postali e bancari sono utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione dell'ISEE nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

La riforma dell'ISEE ("riccometro" 2015)

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di **ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie), necessario per accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità degli Enti locali a condizioni agevolate. Con la Circolare 171/2014, l'INPS fornisce le prime istruzioni relative al nuovo ISEE, così come riformato dal suddetto decreto ministeriale.

È stata anche aggiornata la **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, disciplinata dal Decreto ministeriale del 7 novembre 2014, che documenta la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante che richiede alcune prestazioni sociali agevolate o vuole accedere a condizioni agevolate ad alcuni servizi di pubblica utilità.

Innanzitutto, si legge nella circolare, non è presente alcuna modifica riguardo alla definizione e al metodo di calcolo dell'**ISEE**, quale rapporto tra l'**ISE** (Indicatore della Situazione Economica) e la **SE** (Scala di Equivalenza), né cambia la nozione dell'**ISE**, dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

***I.S.E.** = **I.S.R.** (indicatore della situazione reddituale) + 20% **I.S.P.** (indicatore della situazione patrimoniale)*

***I.S.E.E.** = $\frac{\text{I.S.E. (Indicatore della situazione economica)}}{\text{S.E. (parametro desunto dalla Scala di Equivalenza)}}$*

Vengono introdotte, invece, delle modalità di calcolo "disegnate" *ad hoc* per il tipo di prestazione richiesta, di conseguenza non esisterà più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma è prevista una **pluralità di indicatori specifici** per le diverse applicazioni:

- **ISEE Standard** o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **ISEE Università:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- **ISEE Sociosanitario:** per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio, per l'assistenza domiciliare alle persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- **ISEE Sociosanitario-Residenze:** tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).
- **ISEE Minorenni** per figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- **ISEE Corrente:** consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. Ad esempio, a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa, si potrà aggiornare l'ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa.

Per le prestazioni non specificate, si utilizzerà l'**ISEE standard**.

L'ISEE sarà calcolato sulla base **dei dati dichiarati in DSU** (*Dichiarazione Sostitutiva Unica*) e **di altri dati** (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

La **DSU**, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare, è valida per un anno e si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere. Sarà presentata dal contribuente all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata: Comune, CAF, INPS per via telematica.

La riforma dell'ISEE prevede, fra le altre cose, che il contribuente inserisca nella DSU le informazioni relative alla **giacenza media del conto corrente** nel corso dell'anno (oltre al saldo bancario o postale di inizio e fine anno e all'importo totale di addebiti e accrediti). Tale norma serve per evitare che il contribuente, in cerca di un accesso più facile alle prestazioni sociali, possa essere tentato di svuotare il conto a fine anno per poi riempirlo nei primi giorni di quello successivo, falsando il dato reale, così da ottenere una classificazione di reddito ISEE più vantaggiosa. Questo dato, necessario all'INPS per il calcolo dell'ISEE, per il cittadino non è facilissimo da rilevare (il calcolo si effettua a partire dall'estratto conto): per andargli incontro, un accordo tra ABI, Poste Italiane e Ministero del Lavoro gli permetterà per il 2015 di ottenere l'informazione allo sportello delle banche o della posta. Il problema si pone però solo per il 2015, perché dall'anno seguente – anche in materia di patrimonio mobiliare (quindi conto corrente, ma anche azioni, risparmi, investimenti, quote societarie e via dicendo) – l'INPS potrà ottenerlo direttamente dall'Agenzia delle Entrate a cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari dovranno far pervenire le informazioni sui rapporti bancari e postali. A sua volta l'Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere questi dati, compreso il valore medio di giacenza annua di depositi e conti correnti bancari e postali, alla **Super Anagrafe dei conti correnti**, la banca dati, istituita con il decreto denominato "Salva Italia" (d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011), destinata pertanto ad arricchirsi di ulteriori informazioni.

La **Legge di Stabilità 2015** modifica, pertanto, il Decreto Salva Italia, nel senso che i dati contenuti nella Super Anagrafe dei conti correnti non serviranno più solo a elaborare liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale da sottoporre a controlli, ma potranno essere utilizzati a fini statistici e di elaborazione, per mettere a punto efficienti meccanismi anti-evasione, non applicabili dunque ai singoli controlli sui contribuenti. Il **calcolo** del nuovo **ISEE** vede poi rilevanti modifiche per quel che riguarda il patrimonio **immobiliare**: a differenza degli anni passati, infatti, il calcolo del valore degli immobili posseduti verrà definito **su base Imu** al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU (indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno). Nel calcolo del **nuovo ISEE 2015** verranno maggiormente valorizzati i nuclei familiari con 3 o più **figli a carico** o persone con disabilità (abbattimenti da 4.000 a 9.500 euro). Dall'indicatore economico equivalente verranno poi sottratti gli assegni pagati ai coniugi per separazione e divorzio per il mantenimento del coniuge e dei figli.



Andrey_Popov, Shutterstock.

Social-Card



La circolare dell'INPS mette in evidenza che, ai fini dell'**Indicatore della situazione reddituale (ISR)**, oltre ai redditi e proventi già considerati dalla disciplina previgente, diventa rilevante ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero.

Scende, poi, la franchigia sul **patrimonio mobiliare (ISP - Indicatore Situazione Patrimoniale)**, che viene articolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare (6 mila euro aumentati di 2 mila per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro). L'importo è incrementato di mille euro dal terzo figlio in poi.

La Social Card 2015 (ordinaria)

La Social Card 2015 è una carta prepagata del valore di 80 euro mensili, che permetterà di fare acquisti nei vari negozi convenzionati con la Card.

Tale aiuto economico è messo a disposizione delle famiglie meno abbienti con soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, per le famiglie dove siano presenti bambini minori di 3 anni, per i nuclei familiari più disagiati, per le famiglie composte da 3 o più figli ed ancora per le famiglie con all'interno persone con disabilità. Dunque, se prima erano in 27 mila ad usufruire di tale aiuto, dal mese di gennaio 2015 gli utenti passeranno a 200 mila.

Il requisito più importante che bisogna avere per ricevere la Card è l'ISEE, che a partire dal 2015 subirà dei cambiamenti e conterrà dunque:

- Redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione.
- Redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.
- Assegni di mantenimento corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio.
- Assegni di mantenimento figli.
- Redditi da lavoro dipendente per una quota del 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro.
- Pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità per una quota del 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro.
- Abitazione prima casa: viene aumentato a 7.000 euro l'anno l'importo massimo relativo all'affitto registrato che può essere portato in deduzione + 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
- Spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti: detrazioni in funzione della gravità, invalidità e non autosufficienza.

Richiedere la Social Card 2015 è semplice, basta recarsi presso un ufficio postale abilitato e nel caso in cui si tratti di minori di 3 anni la carta deve essere intestata al bambino e deve essere inserito, come beneficiario, il genitore.

La richiesta deve pervenire presentando i seguenti documenti, ovvero:

- il modello della richiesta precedentemente ritirato all'ufficio postale;
- modello ISEE relativo all'ultimo anno;
- il codice fiscale dell'intestatario della carta, carta d'identità o patente in originale.

La Social Card 2015 Disoccupati (straordinaria)

In base a quanto previsto dalla **Legge di Stabilità 2015**, la **Social Card Disoccupati 2015** (Social Card **straordinaria**) è l'erogazione di un sostegno economico a chi risulta disoccupato, mentre la Social Card ordinaria spetta alle famiglie a basso reddito con persone con più di 65 anni e per nuclei con bambini sotto ai 3 anni.

Si chiama straordinaria perché, a differenza della Social Card o Carta Acquisti ordinaria, questo tipo di contributo economico prende spunto dalla Social Card Sperimentale (sperimentazione SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva), introdotta nel 2013 in 12 grandi città italiane (Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Genova, Napoli, Bari, Catania e Palermo), della durata di 1 anno che si affiancava alla misura di sostegno individuata con la Social Card ordinaria (Carta Acquisti), la quale continuava comunque a funzionare. La Social Card Disoccupati è una carta acquisti sulla quale ogni mese viene accreditato un importo variabile che parte da un minimo di 231 euro ad un massimo di 400 euro al mese, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, da utilizzare per gli acquisti in negozi convenzionati, pagare bollette, ecc. Tale beneficio è comunque erogato solo agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti, che presentano specifica domanda con relativo e apposito modulo compilato presso gli sportelli di Poste Italiane. La domanda può essere presentata da tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno CE. Secondo la nota informativa del Ministero del Lavoro, la Social Card Disoccupati è ancora in fase di definizione da parte del Governo per tutti i comuni delle 8 regioni del Sud Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania), per cui al momento attuale (febbraio 2015) non è possibile presentare le domande.

I requisiti richiesti, qualora il beneficio fosse confermato e definito dal Governo e dal Ministero del lavoro di concerto con l'INPS, sono:

1. Essere cittadino italiano o comunitario oppure: extracomunitario con permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo, rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria, residente da almeno un anno nel Comune in cui si presenta la domanda.
2. Essere residente in uno dei Comuni in cui è partita la sperimentazione della Social Card Straordinaria: tutti i comuni delle otto Regioni del Sud Italia, oltre alle 12 città in cui il programma è già partito in via sperimentale nel 2013.
3. Avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 3.000 euro.
4. Avere un patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, inferiore a 8.000 euro.
5. In caso di titolarità di indennità di natura previdenziale o assistenziale, l'ammontare complessivo deve essere inferiore ai 600 euro mensili.
6. Nessun autoveicolo immatricolato nei 12 mesi precedenti.
7. Nessun autoveicolo superiore a 1300cc o motoveicolo superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.
8. Avere una casa di proprietà come prima abitazione il cui valore immobiliare ai fini ICI/IMU sia inferiore a 30.000 euro.

La condizione lavorativa per presentare la richiesta di Social Card Disoccupati è quella di essere componenti di un nucleo familiare in età attiva (15-66 anni), senza lavoro e, inoltre, almeno un componente di tale nucleo deve aver perso l'occupazione negli ultimi 36 mesi o, in alternativa, uno o più componenti hanno un reddito da lavoro dipendente o da tipologie contrattuali flessibili.

Il valore complessivo, per il nucleo familiare, ~~di tali~~ **dei** redditi effettivamente percepiti negli ultimi 6 mesi, deve essere inferiore ai 4.000 euro

Caratteristiche del nucleo familiare: deve essere presente **almeno un minore di 18 anni** fiscalmente a carico.